

CIRCOLARE N. 7/2021

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

L'introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.

Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.

1 IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO

1 Natura e durata dell'obbligo

Il decreto prevede il possesso e l'esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.

L'obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.

1.2 Soggetti destinatari dell'obbligo

È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L'obbligo incombe

su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

1.3 Esclusione

Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

1.4 Oneri di controllo

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l'organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l'efficacia della misura in discorso.

1.5 Mancano possesso della certificazione e conseguenze

I lavoratori individuati dal comma 1 dell'art. 9-septies, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

1.6 Violazione degli obblighi e sanzioni

La violazione degli obblighi di controllo dell'accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell'art. 4, commi 1,2, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

2 OSSERVAZIONI E QUESTIONI APPLICATIVE

*Emerge un quadro generale per cui **il mancato possesso del Green pass**, quando dichiarato spontaneamente dal lavoratore o verificato all'accesso sul luogo di lavoro per effetto dei controlli che i datori di lavoro sono chiamati ad organizzare sistematicamente entro il 15 ottobre – anche nominando i preposti – **non ha alcuna ricaduta sanzionatoria sui lavoratori**. Neppure dal punto di vista del rilievo disciplinare interno, espressamente escluso dal D.L. n. 127/2021. Viceversa, la circostanza che sia sanzionato in via amministrativa l'accesso, in violazione degli obblighi premessi dal decreto, induce a ritenere la punibilità, che in tal caso ha come obiettivo sia la scarsa diligenza datoriale nei controlli, sia quella dei lavoratori, sui quali comunque incombe l'obbligo di possesso, oltre che di esibizione della certificazione, pena il sostanziale divieto di accesso ai luoghi di lavoro.*

***L'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass**, inoltre, è **escluso per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale**. Tuttavia il Green pass è ottenibile anche con l'effettuazione del tampone, ed è rilasciato anche ai soggetti guariti dal contagio.*

*L'art. 9-quinquies con riferimento ai **soggetti obbligati all'attuazione delle misure** in esame e alla verifica della loro corretta applicazione, richiama la figura del **datore di lavoro**, onerato tra l'altro della necessità della individuazione formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi premessi dalla stessa norma. Tutti gli oneri di controllo sono ricondotti alla figura del "datore di*

lavoro". Tuttavia, è pacifico, la norma si applica "a chiunque svolge una attività lavorativa", pertanto anche ai **lavoratori autonomi**. Ergo, **non è chiaro a chi spetti il controllo** nel caso di accesso sul luogo di lavoro da parte di un lavoratore autonomo (ad esempio l'idraulico presso l'abitazione o nel rapporto di collaborazione domestica). La questione ha un suo rilievo con riferimento alla imputabilità delle sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 9-septies, posta la responsabilità dei singoli lavoratori, sui quali incombe comunque l'onere di osservare la prescrizione del possesso della certificazione ai fini dell'accesso al luogo dove è resa la prestazione lavorativa.

Per le **imprese con meno di quindici dipendenti** la **sospensione è possibile dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione del Green pass**, per un periodo massimo di dieci giorni rinnovabili una sola volta. Pertanto appare potersi dedurre che il provvedimento di sospensione è legittimo soltanto laddove sussista un contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. Considerato che quest'ultimo non potrà avere una durata massima superiore a venti giorni, compreso l'unico rinnovo consentito, è auspicabile un chiarimento governativo sul tema, considerato che, allo stato, alla luce della previsione speciale in discorso, non pare potersi dare corso a un rapporto sostitutivo superiore a tale periodo massimo.

Il **controllo della certificazione** per l'accesso ai luoghi di lavoro può essere fatto anche a campione. È evidente, comunque, che un controllo diffuso e incondizionato garantirebbe migliori margini di sicurezza. Tuttavia, tale controllo – quotidiano – potrebbe richiedere un dispendio di tempo ed energie significativo, soprattutto per le realtà piccole o medio-piccole. Sarebbe pertanto opportuno, ai fini applicativi, riconoscere la possibilità di rilevare al primo controllo, la data di scadenza della certificazione, fornendo all'interessato idonea informativa ed acquisendo il necessario consenso, ai fini della conformità con i diritti connessi al trattamento dei dati personali, in modo da evitare la reiterazione di controlli identici. Anche prescrivendo la necessità che tale operazione faccia parte delle modalità operative che si richiede di attuare entro il 15 Ottobre.

IL QUADRO DELLE MISURE

SETTORE PRIVATO		
	Descrizione	Riferimento normativo nel D.L. n. 127/2021
SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO E, SU RICHIESTA, ALL'ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE	Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato.	Articolo 9-septies Comma 1
	Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.	Articolo 9-septies Comma 2
LUOGHI DI LAVORO OVE SI EFFETTUA LA VERIFICA	Accesso nei luoghi in cui l'attività lavorativa (del comma1) è svolta.	Articolo 9-septies Comma 1
SOGGETTI ESENTATI	Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.	Articolo 9-septies Comma 3
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA VERIFICA	I datori di lavoro indicati al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.	Articolo 9-septies Comma 4, primo periodo
	Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.	Articolo 9-septies Comma 4, secondo periodo
MODALITA' OPERATIVE	I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.	Articolo 9-septies Comma 5

AFFIDAMENTO INCARICO	I datori di lavoro di cui al comma 1 individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.	
MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE	I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati.	
ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE	Fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il lavoratore risulta assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.	Articolo 9-septies Comma 5
LAVORATORI IN SOSTITUZIONE	Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	Articolo 9-septies Comma 7

SANZIONI	In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 (verifica della Certificazione da parte dei datori di lavoro), di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre), nonché per la violazione di cui al comma 8 (accesso del personale in assenza di Certificazione), si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.	Articolo 9-septies Comma 9
	La sanzione di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.	Articolo 9-quinquies Comma 10

Con i migliori saluti .

Studio Truppa - Medici

